



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Daniela Piacente	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario, <i>relatore</i>
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

### DELIBERAZIONE

sulla revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, dal Comune di Ginosa (TA), ai sensi degli artt. 20 e 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);

udito il relatore dott.ssa Valeria Mascello, nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2025, convocata con ordinanza n. 24/2025;

ritenuto e considerato in

### FATTO E DIRITTO

#### 1. Gli artt. 20 e 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP)

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), al fine di una revisione complessiva del perimetro degli organismi societari detenuti direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, ha previsto una prima ricognizione delle partecipazioni

societarie, disciplinata dall'art. 24 (che costituisce, per gli enti territoriali, un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014), tesa all'alienazione delle società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del citato Testo unico.

In parallelo a tale revisione straordinaria, il Testo unico ha previsto che le amministrazioni pubbliche, annualmente, effettuino un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP.

Tali piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino le seguenti circostanze (anche con riguardo a partecipazioni di minima entità):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, relativo all'individuazione delle finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP.

Il provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione delle partecipazioni detenute deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

Gli esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, devono essere comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti nonché alla struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15, d.lgs. n. 175/2016, per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", ai fini delle verifiche di rispettiva competenza.

Le amministrazioni, anche se non detengono partecipazioni societarie, sono tenute a effettuare la relativa comunicazione alla Sezione della Corte dei conti competente ed all'indicata struttura ministeriale di monitoraggio.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione dello stesso, evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendo la relazione stessa alla citata Struttura di monitoraggio e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, nei confronti degli enti locali che non abbiano adottato gli atti sopra esposti, l'art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016 introduce un meccanismo sanzionatorio che comporta "*la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti*".

Con tale articolato processo, il legislatore ha inteso richiamare le amministrazioni ad una verifica periodica della sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione pubblica, sollecitando gli enti a formulare annualmente una valutazione complessiva sulla economicità, efficacia ed efficienza del mantenimento della singola partecipazione.

Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, il provvedimento di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, è *"l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione"* (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

## **2. I provvedimenti di revisione adottati dal Comune di Ginosa (TA)**

Nell'ambito delle attività di controllo ai sensi degli artt. 20 e 24, d.lgs. n. 175/2016, la Sezione ha verificato l'adozione, da parte del Comune di Ginosa, delle seguenti deliberazioni:

- a) deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 27/09/2017 recante la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016 ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP);
- b) deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 28/12/2018 recante la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017;
- c) deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 23/12/2019 recante la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2018;
- d) deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 21/12/2020 recante la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2019;
- e) deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 15/12/2021 recante la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2020;
- f) deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/12/2022 recante la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2021;
- g) deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 28/12/2023 recante la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2022;
- h) deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30/12/2024 recante la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2023.

I provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ginosa, nelle annualità considerate, sono stati adottati nei tempi previsti dalla normativa e trasmessi alla Sezione e al MEF attraverso il Portale Partecipazioni.

Ai fini delle verifiche da svolgere sugli adempimenti del Comune di Ginosa previsti dagli artt. 20 e 24, d.lgs. n. 175/2016, esaminati i provvedimenti di revisione

straordinaria e periodica, insieme alla documentazione allegata, il Magistrato istruttore ha indirizzato all'attenzione dell'Ente una richiesta di documenti e informazioni con nota del 23/06/2025. In particolare, si è domandato all'Ente di riferire in merito ai seguenti aspetti: a) partecipazione del Comune di Ginosa nella società CTP S.p.A., modalità attraverso le quali l'Ente esercita eventualmente il controllo sulla stessa insieme agli altri soci pubblici, affidamento diretto di servizi pubblici alla società da parte dell'Ente; b) eventuali interventi di ripianamento e/o sostegno finanziario attuati in favore delle società partecipate *Gal luoghi del mito e delle Gravine S.c.a.r.l.* e *CTP S.p.A.* In generale, è stato chiesto all'Ente di precisare se siano stati rispettati i limiti e le condizioni prescritte dall'art. 14, commi 4 e 5, TUSP.

Inoltre, è stata chiesta la trasmissione di documentazione inerente alle deliberazioni di approvazione del GAP e i pareri eventualmente espressi dall'Organo di revisione sulle cognizioni approvate.

Con nota pervenuta in data 15/07/2025, il Comune di Ginosa ha riscontrato la richiesta istruttoria della Sezione.

Sulle richieste di informazioni formulate dalla Sezione, l'Ente ha dichiarato di non esercitare il controllo nella società CTP S.p.A. L'Ente ha, altresì, dichiarato di non aver operato interventi di ripianamento e/o sostegno finanziario in favore delle società partecipate GAL luoghi del mito e delle Gravine S.c.a.r.l. e CTP S.p.A. per gli esercizi 2017-2021 e di aver rispettato quanto previsto dall'art.14, commi 4 e 5, del TUSP non avendo finanziato o garantito interventi.

Le deliberazioni approvate dall'Ente e relative all'approvazione del Gruppo di Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento, confermano che l'Ente risulta partecipare esclusivamente organismi di natura societaria.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, fermi restando gli ulteriori approfondimenti che la Sezione si riserva di svolgere in occasione dei prossimi cicli di controllo, anche per i profili non specificamente trattati con la presente deliberazione, la Sezione formula le considerazioni che seguono sulla base dell'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione trasmessa in atti dall'Ente e dei documenti acquisiti d'ufficio anche

tramite accesso alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Ginosa, al Portale Partecipazioni del MEF e al portale Telemaco.

### **3. La revisione straordinaria**

Il Comune di Ginosa, con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27/09/2017, in attuazione dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, effettuava la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 23/09/2016, in parte aggiornando il Piano di razionalizzazione delle società partecipate definito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 74 del 31/03/2015.

In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, il Comune di Ginosa risultava titolare di quote di partecipazione nelle seguenti società:

- *GAL Luoghi del Mito e delle Gravine S.c.a.r.l.* (quota di partecipazione: 2,51%; attività: funzione di Gruppo di azione locale per gli interventi previsti dal P.S.R. Regione Puglia);
- *CTP S.p.A.* (quota di partecipazione: 2,95%; attività: servizio di trasporto pubblico locale);
- *Farmacia comunale di Ginosa S.r.l.* (quota di partecipazione: 49,00%; attività: gestione della farmacia comunale).

Il provvedimento di revisione straordinaria riconduce le società partecipate alle tipologie previste dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del TUSP e riporta le ragioni del mantenimento delle partecipazioni societarie.

Con riguardo al mantenimento della partecipazione societaria nel *GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.a.r.l.*, la deliberazione consiliare motiva la decisione richiamando la funzione svolta dalla società di “*Gruppo di azione locale nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 - Misura 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del Regolamento (UE)n. 1303]*” e le iniziative a sostegno e alla promozione dello sviluppo socioeconomico e territoriale, precisamente l’“*attività di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e con i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale*”. Con riguardo al dato numerico del personale, risultante di gran lunga inferiore al dato riferito agli amministratori, la deliberazione motiva sul punto indicando: “*il*

*numero di dipendenti è limitato per ridurre al minimo i costi ed in considerazione della tipologia delle funzioni esercitate per previsione statutaria. Il numero elevato di amministratori che erano quindici nell'anno 2015 al quale si riferisce il monitoraggio – ridotto a tredici sulla scorta del nuovo Statuto approvato nel 2016 – dipende dalla necessità di garantire una doverosa rappresentatività ai diversi soci, senza peraltro che ciò comporti una indennità di carica, essendo previsto il solo gettone di presenza”.*

Per quanto concerne le ragioni del mantenimento della partecipazione nella società CTP S.p.A., l’Ente indica che il Consorzio “*svolge specifiche funzioni di interesse generale per la collettività di Ginosa nel settore del trasporto pubblico locale, svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali proprie degli Enti Locali*”.

L’Ente conferma il mantenimento della partecipazione societaria nella *Farmacia comunale di Ginosa S.r.l.* in quanto la società “*svolge senza dubbio un servizio che rientra tra le finalità istituzionali dell’Ente e di interesse generale, come oramai ampiamente riconosciuto in varie deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, tra le quali si cita la deliberazione n. 141/2016 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia. Si aggiunga a ciò che i bilanci si sono sempre chiusi in attivo comportando dunque la presenza di utili da distribuire tra i soci*”. Tale decisione risulta confermare la precedente deliberazione n. 7/2016 adottata dal Commissario straordinario con i poteri consiliari, resa ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. n. 190/2014, che non dava corso alla procedura di cessione della partecipazione prevista dal Piano approvato con DGC n. 74 del 31/03/2015 anche in ragione dei risultati economici raggiunti con l’attività di gestione della farmacia.

Infine, nella revisione straordinaria, l’Ente menziona la partecipazione in *Ecolturist Scpa in liquidazione*, dichiarata fallita con sentenza n. 55/2016 del Tribunale di Taranto (all’esito della conclusione della procedura fallimentare, la cancellazione della società dal Registro delle imprese è subentrata in data 12/11/2024).

La documentazione approvata in sede in revisione straordinaria non evidenzia, ai sensi dell’art. 20, comma 2, TUSP indici di criticità tali da determinare l’obbligo per il Comune di Ginosa di razionalizzare le partecipazioni detenute, emergendo piuttosto l’interesse al mantenimento delle stesse in quanto rispondenti alle finalità istituzionali dell’Ente.

#### **4. Le revisioni periodiche del Comune di Ginosa (annualità 2017-2023)**

#### **4.1. Il portafoglio delle partecipazioni societarie**

Sulla base dei documenti trasmessi dall'Ente nonché dei dati acquisiti tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro - MEF e tramite il portale Telemaco, il portafoglio delle partecipazioni societarie del Comune di Ginosa risulta, per le annualità esaminate, sostanzialmente invariato.

Il Comune non ha proceduto a nuove acquisizioni societarie né ha deliberato l'adozione di alcun Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, confermandone il mantenimento.

**Tabella n. 1 - Portafoglio partecipazioni societarie del Comune di Ginosa (2017-2023)**

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>CTP S.p.A.</b>						
CF 00947380739 - Data costituzione: 30.03.2001						
2,959%	2,959 %	2,959 %	2,959%	2,959 %	2,959 %	2,959 %
<b>Partecipazione</b>						
-97.704,00	257.796,00	-2.839.801,00	531,00	-100.452,00	624.069,00	3.164.262,00
<b>Farmacia comunale di Ginosa S.r.l.</b>						
CF 02597620737 - Data costituzione: 09.02.2006						
49 %	49 %	49%	49 %	49 %	49%	49 %
<b>Partecipazione</b>						
46.283,00	59.006,00	55.207,00	62.791,00	83.059,00	91.111,00	100.201,00
<b>Gal Luoghi del Mito e delle Gravine S.c.a.r.l</b>						
CF 02467740730 - Data di costituzione: 15.05.2003						
2,51 %	2,51 %	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%
<b>Partecipazione</b>						
-9.952,00	-59.002,00	-16.866,00	-6.596,00	-3.614,00	4.129,00	-1.114,00
<b>Ecoltourist Società consortile per azioni in liquidazione</b>						
CF 01917900738 - Data di costituzione: 06.02.1999						
51%	Società consortile per azioni. Soggetta a procedura concorsuale fallita con sentenza n. 55/2016 inizio procedura 21.07.2016, cessazione 12.11.2024					

Per le partecipazioni societarie del Comune di Ginosa in *CTP S.p.A.* e in *Farmacia comunale di Ginosa S.r.l.* non si evidenziano specifici indicatori di criticità ai sensi dell'art. 20, comma 2, TUSP.

Con riguardo al risultato di esercizio nelle annualità considerate, le perdite subite dalla *CTP S.p.A.* non integrano la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP. Per il *GAL Luoghi del Mito e delle Gravine S.c.a.r.l.* si riscontrano, invece, perdite continuative in ciascuna delle annualità considerate, ad eccezione dell'anno 2022.

Un fondamentale limite stabilito dal Testo unico all'acquisto o al mantenimento delle partecipazioni societarie da parte di un'amministrazione pubblica consiste nel divieto di acquisire e mantenere partecipazioni in società "in perdita strutturale", al fine di non pregiudicare gli equilibri di bilancio degli enti e di garantire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Infatti, l'art. 20, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo per l'Ente di avviare azioni di razionalizzazione delle società che abbiano riportato un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, sempre che trattasi di "*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale*".

Quindi, l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e i risultati economici sistematicamente negativi (ferma restando la deroga prevista allo stesso art. 20, comma 2, lett. e) del TUSP).

Il principio è stato rafforzato dall'introduzione dei divieti di finanziamento di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del Testo Unico, che precludono il sovvenzionamento di società in perdita, salve le fattispecie specificamente individuate dalle norme, imponendo all'Ente socio una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione.

La Sezione rileva che, nello specifico delle singole partecipazioni societarie detenute dall'Ente locale, la motivazione del mantenimento della partecipazione deve necessariamente tenere conto dell'eventuale attività in perdita della società, anche quando non condizionante l'adozione di un piano di razionalizzazione, valorizzando eventualmente le ragioni della scelta compiuta nonostante la sussistenza di perdite

societarie e tenuto conto dell'impatto delle stesse sugli equilibri finanziari dell'ente stesso.

#### **4.2. Il Consorzio Trasporti Pubblici CTP S.p.A.**

La società CTP S.p.A. è stata costituita in data 30/03/2001 a seguito della trasformazione, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. n. 422/1997, del precedente Consorzio Trasporti Pubblici dell'area di Taranto istituito con D.P.G.R. n. 2196 del 09/12/1980, trasformato in s.p.a. con decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 23 del 30/03/2001.

Il Comune di Ginosa detiene in CTP S.p.A. una quota di partecipazione pari al 2,95% e una quota di capitale sociale pari a € 73.980,00,

Con l'ultima ricognizione approvata con deliberazione n. 62 del 30/12/2024, riferita alle partecipazioni detenute al 31/12/2023, l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione considerando l'attività di servizio pubblico di interesse generale svolta dalla società, utile per la collettività di Ginosa nel settore del trasporto pubblico locale, svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali proprie degli enti locali. A tale riguardo, in sede istruttoria si è domandato all'Ente di riferire sulla partecipazione del Comune di Ginosa nella società CTP S.p.A., sulle modalità attraverso le quali l'Ente esercita eventualmente il controllo sulla stessa insieme agli altri soci pubblici, nonché sull'affidamento diretto di servizi pubblici.

Alla luce della documentazione acquisita in atti, tenuto conto del riscontro istruttorio trasmesso dal Comune di Ginosa, l'Ente non risulta esercitare il controllo congiunto con gli altri soci sulla società né risulta aver operato interventi di ripianamento o sostegno finanziario in favore della stessa in contrasto con l'art. 14, commi 4 e 5, TUSP. Non risulta evidenza dell'affidamento di contratti di servizio alla società coerentemente con le relazioni sui servizi pubblici locali approvate dall'Ente ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 201/2011 (Deliberazioni consiliari n. 272 del 31/12/2024 e n. 313 del 28/12/2023).

Si aggiunga che, nelle ricognizioni approvate dall'Ente, non risultano ricorrere i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP determinanti la valutazione di azioni di razionalizzazione da parte dell'Ente socio rispetto alla partecipazione detenuta.

Infatti, le perdite subite da CTP S.p.A. non imponevano alcuna razionalizzazione, ma piuttosto dovevano determinare l’Ente all’adozione di misure di accantonamento delle relative somme, ai sensi dell’art. 21 TUSP, nei bilanci e rendiconti consuntivi.

Sul punto la Sezione verificherà la congruità degli accantonamenti disposti dall’Ente nell’esercizio del controllo di regolarità e nell’ambito del controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 166, l. n. 266/2005.

Pertanto, la Sezione prende atto della volontà espressa dall’Ente in ordine al mantenimento della partecipazione societaria, per le motivazioni indicate nei provvedimenti di cognizione periodica e inerenti alla rispondenza del servizio pubblico svolto dalla società agli interessi generali del Comune.

#### **4.3. Il GAL *Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.a.r.l.***

La società *GAL Luoghi del Mito e delle Gravine S.c.a.r.l.* rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 6, d.lgs. n. 175/2016 che fa salva la facoltà delle amministrazioni pubbliche di costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 ai fini dell’elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (art. 32 del Regolamento).

L’art. 26, comma 6-bis, d.lgs. n. 175/2016, introdotto dall’art. 1, comma 724 della legge n. 145 del 2018, ha escluso dall’applicazione dell’art. 20 del TUSP le società a partecipazione pubblica di cui al citato art. 4, comma 6, d.lgs. n. 175/2016.

Tuttavia, anche con il subentro della norma citata, la Sezione rileva la necessità che le cognizioni periodiche delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, dall’ente locale compiano una valutazione concernente anche il mantenimento di partecipazioni societarie in tali organismi, comunque soggetti alle altre disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016, ove compatibili, nonché al controllo della Corte (Corde dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, Deliberazione n. 139/2024/VSG). Risulta, quindi, sempre necessaria una valutazione sulla convenienza del mantenimento della partecipazione societaria, tenuto conto delle finalità perseguitate e raggiunte da tali organismi nonché dell’impatto della partecipazione societaria sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Come in precedenza evidenziato, il GAL ha svolto negli anni l'attività sociale quasi sempre in perdita, da ultimo registrando nell'esercizio 2023 una perdita per euro 1.114,00 che andava a sommarsi alle perdite riportate a nuovo pari a euro 122.180,00.

La documentazione acquisita d'ufficio dalla Sezione e, in specie, il bilancio relativo all'esercizio 2023, evidenzia una proposta del Consiglio di Amministrazione del GAL relativa all'avvio di un'operazione straordinaria di riduzione del capitale sociale con contestuale aumento dello stesso, ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., considerato che, per effetto delle perdite conseguite, il capitale residuo scendeva al di sotto del limite legale, con la necessità di convocare l'assemblea straordinaria per evitare la liquidazione della società.

Tramite accesso alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, la Sezione ha acquisito agli atti dell'istruttoria la deliberazione consiliare n. 53 del 28/11/2024 con la quale il Comune di Ginosa decideva di aderire all'operazione di aumento di capitale sociale, motivando con richiamo all'attività di interesse generale svolta dal GAL, alla necessità di portarne a termine i programmi finanziati, tenuto conto delle norme civilistiche in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

La deliberazione n. 53/2024 riporta, tra gli altri, i seguenti passaggi motivazionali alla base della decisione di aderire all'operazione societaria straordinaria:

*"(...) • il GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine" è una società consortile a maggioranza privata, partecipata dai comuni di: Castellaneta, Laterza, Ginosa, Mottola, Massafra, Palagiano e Palagianello, e da altri enti pubblici, soci privati fra i quali associazioni datoriali agricole, associazioni portatori di interessi collettivi, associazioni culturali, imprese agricole, turistiche e singole;*

*• il territorio di Ginosa ha beneficiato delle risorse leader nelle varie programmazioni a partire dalla programmazione 2000-2006, sino a quella in corso relativa al PSR Puglia 2014-2020, con ampia ricaduta sull'intero tessuto socio – economico;*

*• il GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine" si è sempre distinto per livelli e qualità della spesa garantendo in tutte le programmazioni una spesa pari al 99/100% delle risorse finanziarie assegnategli;*

• è necessario garantire l'operatività del GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine" per completare l'iter di tutti i progetti approvati;

• il GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine" ha maturato una perdita cospicua che ha quasi azzerato il capitale sociale, per effetto di alcuni costi non rendicontabili e di contenziosi che il GAL ha subito nel corso delle tre programmazioni;

• è necessario, come prescritto dal codice civile, ridurre il capitale sociale al valore residuo e incrementare lo stesso almeno ad un importo tale che consenta una sana gestione e comunque non inferiore al minimo legale previsto dal codice civile, al fine di evitare lo scioglimento della società;

(...)

o il GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine" deve proseguire le sue attività per il completamento della gestione delle risorse assegnategli, completare la rendicontazione di tutte le domande di sostegno già ammesse a finanziamento e avviare tutte le procedure per la programmazione 2023/2027;

o le risorse leader sono necessarie all'intero territorio del GAL, caratterizzato da un'identità omogenea dal punto di vista paesaggistico, storico- culturale, turistica e agricola, per garantire nuove opportunità di sviluppo nonché di marketing per l'intera area di riferimento;

o il GAL ha partecipato all'avviso di selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) SRG06 - "LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, relativamente all'assegnazione delle risorse sulla programmazione 2023/2027;

o il GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine", in seguito alla domanda di partecipazione all'avviso di selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) SRG06 - "LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, ha ottenuto un finanziamento di € 5.500.000,00 per la programmazione 2023/2027. Infatti si è posizionato all'undicesimo posto su 23 partecipanti e il 15 febbraio 2024 è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per l'assegnazione definitiva del finanziamento di euro 5.500.000,00; (...)".

Sulla base di quanto sopra riportato e della necessità di garantire l'operatività del GAL e il completamento della programmazione avviata per il periodo 2023-2027, il Comune di Ginosa deliberava, quindi, di aderire alla sottoscrizione di una quota di

capitale sociale per un valore massimo di € 6.000,00 (seimila/00), prevedendo la relativa copertura sul capitolo 82 articolo 16 denominato: “Conferimento quote aumento di capitale Società partecipate”, istituito con la proposta di Deliberazione del Consiglio comunale numero 56 del 18/10/2024.

Dalla disamina del documento di pianificazione (*business plan*) sull’operazione di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale per l’importo complessivo di euro 60.000,00, acquisito in atti dalla Sezione, emerge che la predetta operazione è finalizzata non a sanare debiti pregressi né a coprire costi di gestione, ma a garantire la liquidità necessaria a sostenere le attività del GAL nelle fasi di transizione tra la chiusura di una programmazione e l’avvio della successiva, considerato che i contributi a saldo per le spese di gestione vengono riconosciuti solo a seguito di anticipazione da parte del GAL e successiva rendicontazione ad AGEA. Nel documento si richiamano le attività svolte nell’ambito delle diverse programmazioni, indicando che le perdite registrate nei 19 anni di attività, per complessivi € 123.000,00, risulterebbero imputabili esclusivamente a spese non riconducibili e non attribuibili a inefficienze gestionali. Inoltre, nel documento si fa riferimento all’ammissione del GAL alla programmazione 2023-2027 con una dotazione di € 5.500.000,00, specificando che il piano previsionale fino al 2029 *“mostra una progressiva ricostituzione del patrimonio netto e un equilibrio tra costi e ricavi, con utili in crescita a partire dal 2024”*.

La richiamata operazione di aumento di capitale sociale risulta in linea con le prescrizioni dettate dall’art. 14, comma 5, TUSP, per le ragioni già riportate nella *deliberazione di questa Sezione n. 104/2025/VSG* riguardante l’aumento di capitale deliberato dal Comune di Castellaneta, anch’esso socio del *GAL Luoghi del Mito e delle Gravine*.

L’art. 14, comma 5, TUSP, nell’imporre agli enti locali limiti e condizioni per poter effettuare conferimenti o aumenti di capitale nelle società partecipate *“che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”*, fa salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del codice civile, che prevedono l’obbligo di ricapitalizzazione della società, al fine di evitarne lo scioglimento, nel caso di riduzione

del capitale sociale al di sotto del limite legale, consentendo la prosecuzione dell'attività societaria.

Nello specifico, la fattispecie in esame risulta riconducibile alla previsione di cui all'art. 2482-ter c.c. secondo cui *"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società"*.

Sul punto, appare opportuno richiamare il *parere n. 76/2022/PAR della Sezione regionale di controllo per il Lazio* che ha fornito importanti precisazioni in merito all'ambito applicativo dell'art. 14, comma 5, TUSP, che possono così sintetizzarsi:

i) il divieto di soccorso finanziario in favore di società partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi è da intendersi come regola generale, derogabile solo in presenza di un piano di risanamento approvato eventualmente anche dall'autorità di regolazione e comunicato alla Corte dei conti, che preveda il ritorno all'equilibrio finanziario entro tre anni; oppure di un d.P.C.M., in casi eccezionali (pericoli per l'ordine pubblico, la sicurezza o la sanità);

ii) la previsione di cui all'art. 14, comma 5, TUSP che fa *"salvo quanto previsto dall'art. 2447 e 2482-ter c.c."* (ossia l'obbligo di ricapitalizzazione della società al fine di evitarne lo scioglimento, nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) non integra una deroga vera e propria al divieto di soccorso, bensì costituisce un raccordo tra la normativa civilistica e quella pubblicistica, volto a consentire la prosecuzione dell'attività societaria esclusivamente in presenza di concrete e documentate prospettive di risanamento; diversamente, deve ritenersi preclusa ogni forma di intervento che si limiti a una mera copertura delle perdite, in assenza di un percorso strutturato e realistico di riequilibrio economico-finanziario.

La società consortile, in sede di approvazione del bilancio 2023, ha rappresentato, come detto, la necessità di procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, al fine di avviare tempestivamente la procedura di riduzione del capitale sociale e di contestuale aumento dello stesso, intervento resosi necessario a seguito della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Tuttavia, come precisato dall’orientamento della magistratura contabile sopra richiamato e recepito nella citata deliberazione n. 104/2025/VSG, simili operazioni devono essere anche giustificate dalla presenza di concrete e documentate prospettive di risanamento, pena il rischio che tali misure si traducano in meri interventi di ripianamento delle perdite, contrari ai principi di sana gestione.

Alla luce della documentazione acquisita ed esaminata dalla Sezione, l’operazione deliberata dal GAL e riconducibile alla fattispecie civilistica di cui all’art. 2482-ter c.c., non risulta configurare una violazione del divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, TUSP.

Da ultimo, come si è rilevato per le perdite subite dalla società CTP S.p.A., anche rispetto al GAL trova applicazione l’art. 21, d.lgs. n. 175/2016, la cui corretta attuazione la Sezione valuterà nell’esercizio della funzione di controllo di regolarità contabile e finanziaria dei bilanci e rendiconti dell’Ente.

#### **4.4. La *Farmacia comunale di Ginosa S.r.l.***

La società *Farmacia comunale di Ginosa S.r.l.*, partecipata dal Comune con una quota pari al 49% (valore € 9.800,00) è una società mista a capitale pubblico-privato, costituita in data 9 febbraio 2006 all’esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 157/1995, per la scelta del socio privato farmacista e la cessione del 51% della quota del capitale sociale.

Il servizio farmaceutico erogato dalla farmacia comunale di Ginosa, la cui gestione è stata affidata a società mista costituita con un socio scelto con procedura di gara ad evidenza pubblica, deve qualificarsi in termini di *servizio pubblico locale di rilevanza economica* ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

L’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 201/2022 definisce i “servizi di interesse economico generale di livello locale” o i “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, quei servizi “*erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali*

*nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.*

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 201/2022, i servizi di interesse economico generale di livello locale “*rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. (...)*”.

Con riguardo alle farmacie comunali, l'art. 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 465 recante “*Norme concernenti il servizio farmaceutico*”, dispone che esse “*possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità (...)*”.

L'art. 34, d.lgs. n. 201/2022 ha introdotto una norma di coordinamento prevedendo: “*1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto. 2. In caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”.

L'art. 34 TUSPL risulta in linea con l'interpretazione giurisprudenziale relativa alle forme di gestione del servizio farmaceutico erogato da una farmacia comunale che, prima ancora dell'entrata in vigore della normativa di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, aveva evidenziato come il legislatore avesse previsto “*forme di gestione del servizio farmaceutico comunale ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 9 della legge 475 del 1968 che, dunque, non sono tassative*” (cfr. Cons. St., sez. I, 30 marzo 2022, n. 687; in tal senso: Cons. St., sez. III, sentenza, 13 novembre 2014, n. 5587).

Infatti, oltre alle forme previste dall'art. 9, l. n. 475/1968, dovevano essere consentite ulteriori modalità di gestione, in specie quelle previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (artt. 113 e ss.).

L'art. 34, d.lgs. n. 201/2022 rinvia agli artt. 14-17 del decreto e, altresì, agli artt. 16 e 17, d.lgs. n. 175/2016.

La società Farmacia comunale di Ginosa, in quanto gestisce il servizio farmaceutico, è soggetta al monitoraggio spettante all'Ente locale socio, che deve svolgerlo in conformità alle pertinenti prescrizioni dettate dalle normative di settore.

A tale riguardo, la Sezione richiama l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia che, nella deliberazione n. 336/2025/PAR del 23 ottobre 2025, ha indicato che alla società a totale partecipazione pubblica o mista, costituita o partecipata da un comune per la gestione delle farmacie di propria titolarità, *"dovranno essere applicate volta per volta tutte le pertinenti disposizioni dei decreti legislativi n. 267/2000, n. 201/2022 e n. 175/2016"*. La Sezione regionale, citando il proprio precedente di cui alla *deliberazione della Sezione n. 348/2017/PAR* ha considerato: *"Per quanto concerne l'applicazione della disciplina dettata in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a quelle eroganti servizi farmaceutici comunali, la scrivente Sezione, in numerosi precedenti (richiamati, in parte, nelle deliberazioni n. 86/2015/QMIG e n. 217/2015/PAR), ha ricordato come la pretesa specificità di quest'ultimo vada limitata alla disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (legge n. 475 del 1968 e legge n. 362 del 1991). Il preteso ancoramento ad esigenze specifiche, anche aventi un ancoramento costituzionale (art. 32 Cost.), non esime, invece, che la concreta gestione del servizio farmaceutico comunale osservi le regole di finanza pubblica, salve le eventuali eccezioni espressamente previste (...)"*.

Ciò esposto, per quanto concerne le ricognizioni compiute per gli anni 2017-2023, dalla disamina dei dati emersi dalla documentazione in atti (deliberazioni consiliari di revisione periodica delle partecipazioni societarie; schede trasmesse sul Portale Partecipazioni del MEF, visure camerali), non emergono per le annualità considerate indicatori di criticità di cui all'art. 20, comma 2, TUSP.

Tuttavia, nei provvedimenti di ricognizione approvati dal Comune di Ginosa si rinviene una motivazione sintetica, laddove l'Ente si limita a richiamare la sussistenza del vincolo di attività per la società partecipata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP insieme alla presenza di utili derivanti da una gestione non risultante in perdita.

Su tale organismo, l’Ente avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più ampia trattandosi di una partecipazione in una società che svolge attività ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, che gestisce un servizio pubblico locale intestato all’Ente e rispetto alla quale l’Ente socio è titolare di specifici poteri/doveri di vigilanza e ispettivi, in ragione delle previsioni di legge dettate dal decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di controlli interni e dal decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di riconoscimento dei servizi affidati. Le stesse clausole statutarie prevedono che resta fermo “*da parte degli organi comunali competenti, il diritto ispettivo relativo alla qualità ed al livello del servizio erogato*” (art. 3 statuto).

A fronte di ciò, le deliberazioni consiliari di revisione periodica della società sembrerebbero non tenere conto dei profili sopra evidenziati, in specie della natura del servizio erogato e degli interessi generali perseguiti, i quali rendono necessario un monitoraggio persistente da parte dell’Ente locale sulla gestione del servizio e sulla qualità dello stesso, tenuto conto anche degli obblighi previsti dalle normative richiamate.

Anche se per le annualità considerate non si evincono indicatori di criticità ai sensi dell’art. 20, comma 2, TUSP, determinanti l’adozione di Piani di razionalizzazione, tuttavia si deve rilevare una superficialità nelle istruttorie che l’Ente avvia rispetto alla riconoscimento di tale partecipazione societaria, come dimostra la circostanza che la farmacia comunale non è resa oggetto di valutazione e verifica, come avrebbe dovuto essere, nelle Relazioni che il Comune di Ginosa ha predisposto ai sensi dell’art. 30, d.lgs. n. 201/2022.

Non risulta, quindi, alcun raccordo tra i provvedimenti di revisione periodica approvati ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175/2016 nel 2023 e nel 2024 e i provvedimenti di riconoscimento dei servizi pubblici locali approvati ai sensi dell’art. 30, d.lgs. n. 201/2022 nelle stesse annualità per la parte riferita all’affidamento della gestione della Farmacia comunale.

L’Ente è tenuto annualmente ad una valutazione complessiva dell’assetto di tutte le partecipazioni in relazione, anche, alle modalità di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Con l'entrata in vigore dell'art. 30, d.lgs. 201/2022, i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti devono effettuare, contestualmente all'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la quale rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. Nel caso di servizi affidati a società *in house* la relazione costituisce appendice della relazione di cui all'art. 20 del TUSP.

Il Comune di Ginosa ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 28/12/2023 recante la *"Ricognizione annuale al 31.12.2022 dei servizi di rilevanza economica ai sensi del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201"* e la deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 31/12/2024 recante la *"Ricognizione periodica situazione gestionale dei servizi pubblici locali"*.

Dalla disamina delle Relazioni predisposte dall'Ente, tuttavia, non risulta alcuna ricognizione riferita al servizio farmaceutico erogato attraverso la società *Farmacia comunale di Ginosa S.r.l.* in contrasto con gli artt. 28 e ss. del decreto legislativo n. 201/2022.

La Sezione rileva come tale criticità risulti confermare la debolezza del sistema dei controlli interni del Comune di Ginosa, in specie per il profilo di inadeguatezza del controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, già oggetto di rilievo con la precedente *deliberazione di questa Sezione n. 126/2025/VSGC* del 4/09/2025 cui si rinvia integralmente per i rilievi e le raccomandazioni rivolte all'Ente.

Da ultimo, nel verificare lo statuto della società acquisito in atti, la Sezione rileva la necessità che lo stesso sia adeguato rispetto alle pertinenti norme dettate dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e dal decreto legislativo n. 201/2022. Con riserva di ulteriori verifiche sul punto, la Sezione rileva, in particolare, il contrasto dell'art. 6 dello statuto relativo agli *"Apporti e finanziamenti dei soci"*, nella parte in cui prevede contributi e finanziamenti a fondo perduto del socio pubblico, con l'art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 175/2016.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Sezione, nel prendere atto della volontà espressa dall'Ente in ordine al mantenimento della partecipazione nella

società sopra nominata, richiama la necessità di garantire un'adeguata attività di ricognizione rispetto all'attività farmaceutica svolta dalla società, cui deve essere funzionale un monitoraggio periodico infrannuale sulla gestione della società e sulla qualità dei servizi erogati secondo quanto già rilevato dalla Sezione nella citata *deliberazione n. 126/2025/VSGC* sul sistema dei controlli interni nel Comune di Ginosa.

La Sezione raccomanda l'inclusione del servizio affidato alla società *Farmacia comunale di Ginosa S.r.l.* nella relazione che l'Ente deve predisporre ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 201/2022.

### **5. I pareri dell'Organo di revisione**

Sui provvedimenti di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie non risultano acquisiti dall'Ente i pareri dell'Organo di revisione in quanto quest'ultimo li ritiene non obbligatori.

In particolare, nella nota del 19.09.2017, l'Organo di revisione ha espresso l'avviso per cui la conferma delle partecipazioni in essere non richiede espressione di parere, pur ritendo sussistente "*la necessità per l'organo di revisione del controllo successivo di vigilanza sui riflessi delle gestioni degli organismi partecipati sugli equilibri di bilancio dell'Ente, come più volte sottolineato dalla Corte dei Conti*".

In merito al parere dell'Organo di revisione, ritenuto non obbligatorio e di conseguenza non espresso, la giurisprudenza contabile ha in più occasioni affermato che, ferma la discrezionalità degli organi dell'Ente in ordine alla decisione di mantenere una partecipazione societaria, sia sempre opportuna l'acquisizione dei pareri dell'Organo di revisione in considerazione della "*necessità di valutare sempre la coerenza delle determinazioni assunte dall'Ente titolare delle partecipazioni rispetto alla normativa recata dal T.U.S.P.*", coerentemente "*con la generale funzione di collaborazione dei revisori con l'organo consiliare dell'ente locale desumibile dall'art. 239 TUEL*" (deliberazione n. 3/2018/VSGO della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna; deliberazione n. 423/2019/VSR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

Se la revisione periodica delle partecipazioni societarie è espressione di un obbligo di legge che condiziona una disamina annuale, da parte dell'Ente, della sussistenza di condizioni di razionalizzazione delle stesse e delle ragioni fondanti il

mantenimento, essa tuttavia integra, senza esaurirli, gli obblighi di controllo interno incombenti sull'ente locale rispetto agli organismi partecipati dallo stesso.

Un adeguato sistema di controllo interno sulle società partecipate risulta funzionale anche allo svolgimento di un'adeguata istruttoria nell'ambito dell'attività annuale di revisione delle partecipazioni societarie, la quale – necessariamente – implica verifiche e valutazioni di natura contabile ed economica rispetto alle quali il parere dell'Organo di revisione si manifesta di evidente ausilio nelle determinazioni che l'Ente deve assumere.

D'altra parte, nella relazione resa nel 2017 in occasione della cognizione straordinaria, nell'escludere l'obbligatorietà del parere, lo stesso Organo di revisione evidenziava come restasse salva la propria vigilanza rispetto ai riflessi delle gestioni delle società e degli organismi partecipati sugli equilibri di bilancio dell'Ente, la cui salvaguardia rientra tra gli obiettivi perseguiti dalla disciplina dettata con il decreto legislativo n. 175 del 2016.

## **6. Rilievi e raccomandazioni conclusive della Sezione**

La Sezione prende atto delle attività compiute dal Comune di Ginosa in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 20 e 24 del T.U.S.P. e invita l'Ente a proseguire nell'attività periodica di cognizione delle partecipazioni detenute, inoltrando i provvedimenti consiliari, con i relativi allegati, tramite il sistema ConTe.

Quanto all'intervento di ricapitalizzazione deliberato dal GAL, come detto, lo stesso non appare integrare la violazione del divieto di soccorso finanziario di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, in quanto riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 2482-ter c.c., che impone un obbligo legale di ricapitalizzazione al fine di evitare lo scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. L'intervento risulta, inoltre, sostenuto da un *business plan* che individua concrete prospettive di risanamento, funzionali al mantenimento dell'operatività della società.

In coerenza con i principi elaborati dalla magistratura contabile e in ossequio all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, si raccomanda al Comune di Ginosa di esercitare un costante monitoraggio sull'attuazione dell'intervento e sull'evoluzione della situazione patrimoniale e reddituale della società, fornendo, in occasione delle

prossime rilevazioni periodiche, puntuali informazioni sull’andamento gestionale del GAL, esplicitando le risorse di cui l’Amministrazione comunale risulta essere beneficiaria, i progetti attivati e i loro tempi di realizzazione.

La Sezione raccomanda di monitorare attentamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della partecipazione al GAL costituito in forma societaria, atteso che, per quanto la partecipazione pubblica al GAL rappresenti lo strumento essenziale per accedere ai fondi comunitari per lo sviluppo locale “*le scelte di costituzione e successivo mantenimento in vita senza razionalizzazione della società partecipata devono essere adeguatamente motivate sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, onde dar conto che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile anche con riferimento ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa*” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 13/2024/VSG). In altri termini, occorre dimostrare che la forma giuridica prescelta costituisca, rispetto ad alternative organizzative disponibili, la soluzione più efficiente, efficace ed economica, in coerenza con i principi generali di buon andamento e con gli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Tutto ciò nell’ottica di “*una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento*” (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 19/2017/INPR).

Da ultimo, fermi restando i rilievi e le raccomandazioni già espressi all’Ente con la citata deliberazione n. 126/2025/VSGC, la Sezione raccomanda al Comune di Ginosa di svolgere un adeguato accordo tra i provvedimenti di revisione periodica approvati ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175/2016 e la ricognizione annuale in tema di servizi pubblici locali prevista dall’art. 30, d.lgs. n. 201/2022 nell’ambito dell’esercizio dell’obbligatoria vigilanza rispetto alla gestione del servizio farmaceutico e all’attuazione del relativo contratto di servizio, come previsto anche dall’art. 28, d.lgs. n. 201/2022.

Con riserva di svolgere ulteriori approfondimenti nell’ambito dei prossimi cicli di controllo, la Sezione richiama l’Ente a svolgere un adeguato monitoraggio anche

infrannuale sulle società partecipate e, in specie, sulla gestione del servizio erogata dalla Farmacia comunale, in conformità alla normativa vigente.

\*\*\*

Conclusivamente, la Sezione prende atto delle attività compiute dal Comune di Ginosa in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 20 e 24 del TUSP, pur con i rilievi e le raccomandazioni sopra riportate.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia,

**ACCERTA**

l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 20 e 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 da parte del Comune di Ginosa (TA) per le annualità 2016-2023 con i rilievi e con le raccomandazioni esposti in parte motiva;

**INVITA**

il Comune di Ginosa a trasmettere alla Sezione, tramite il sistema ConTe, i successivi provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute.

**DISPONE**

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Ginosa (TA) e all'Organo di revisione;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2025.

Il Magistrato relatore

La Presidente

Valeria MASCELLO

Cinzia BARISANO

Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Elisabetta LENOCI